



**SCHEMA DI CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO, IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ
AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI**

Tra

la **Federazione Italiana Tennis** e la **Allianz S.p.A.**, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Contraente** o **FIT** e **Società** (di seguito, ciascuna, una “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”), viene stipulata la seguente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) per le garanzie contro Infortuni e Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro, in favore della FIT, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati.

Art. 1 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30 giugno 2016.

La Convenzione sarà rinnovata automaticamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni, in assenza di disdetta da parte della FIT, da comunicare, a mezzo raccomandata a. r., almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 2 - Obblighi della FIT

La FIT si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del cod. civ., riservandosi, in ogni caso, la Società, la facoltà di recedere dalla Convenzione.

Art. 3 - Foro competente - clausola arbitrale

Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione o la esecuzione del presente contratto e delle eventuali successive modificazioni o integrazioni di esso sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo, quale Presidente del Collegio, nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto di accordo nel termine di venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma. Allo stesso Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma spetterà di nominare l'arbitro che una delle due parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivolto dall'altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario.

La sede del procedimento arbitrale sarà in Roma. Gli arbitri giudicheranno, in via rituale e secondo diritto, entro giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.

Per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.



Art. 4 – Definizioni

- Assicurato:** la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
- Tesserato:** ogni singolo soggetto iscritto alla Contraente;
- Affiliato:** ogni singola società o associazione aderente alla Contraente;
- Atleta:** il Tesserato che svolge l'attività sportiva rientrando negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
- Dirigente:** il soggetto tesserato con tale titolo;
- Tecnici:** i soggetti tesserati in qualità di istruttori, tecnici federali, maestri, preparatori fisici, e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico;
- Beneficiari:** l'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno Beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato;
- Franchigia:** è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo;
- Massimale:** è l'importo massimo della prestazione della Società;
- Scoperto:** è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che, per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;
- Infortunio:** ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'Assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea;



- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- Ricovero:** permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento;
- Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
- Ambulatorio:** la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale;
- Istituto di cura:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge, dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;
- Trattamento chirurgico:** intervento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura;
- Day Hospital:** struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 5 - Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni di altre organizzazioni alle quali la FIT abbia ufficialmente aderito.

Art. 6 - Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del cod. civ.



Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894, cod. civ.

Art. 8 - Aggravamento del Rischio

La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del cod. civ.

Art. 9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è obbligata, ai sensi dell'art. 1897 del cod. civ., a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione della Contraente in ordine alle circostanze dai cui derivi la diminuzione del Rischio. In deroga a quanto previsto dall'art. 1897 cod. civ., in caso di diminuzione del Rischio la Società non è titolare del diritto di recedere dalla Convenzione.

Art. 10 - Determinazione del Premio - Incasso degli acconti e regolazione del Premio

Fermo restando che i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi e che l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (comprensivo di: numero adesioni, premio unitario, premio totale) deve considerarsi quale Premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo, le Parti stabiliscono che il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base del numero effettivo degli assicurati previsti alla Sezione Premi.

Entro la data del 31.03 di ciascun anno di durata della Convenzione, la Contraente fornirà alla Società un elenco, riferito all'anno assicurativo precedente, recante il numero degli Assicurati suddivisi per categoria di appartenenza, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del Premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni del Premio devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione sarà efficace a decorrere dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione della presente Convenzione. Il rapporto assicurativo, con la relativa copertura, decorre, per ogni singolo Assicurato, dalle ore 24:00 del giorno in cui consegna il titolo che dà diritto all'Assicurazione ai sensi del successivo art. 12 della presente Sezione, e terminerà contestualmente alla scadenza del titolo anzidetto.



Le rate dei premi devono essere pagati alla Società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalle date di scadenza indicate nella Polizza per ciascuna rata. Decorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'efficacia dell'Assicurazione resterà sospesa sino alle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento della relativa rata di Premio.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze, comprese nel beneficio assicurativo, in data posteriore alla sottoscrizione della Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del Sinistro.

L'Assicurazione, la quale concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla FIT, è in ogni caso efficace solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti della FIT, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti alla FIT stessa.

Art. 12 - Titoli che danno diritto all'Assicurazione

I titoli che danno diritto alle garanzie assicurative sono, senza distinzione di attività praticata – purché rientrante negli scopi della Contraente - di ruolo ricoperto o di mansione esercitata: *i)* la Tessera FIT nominativa e numerata, per il Tesserato, *ii)* l'affiliazione alla FIT, per l'Affiliato.

Art. 13 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Centro Liquidazioni danni della Società entro 30 (trenta) giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dall'art.1913.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere apportate per iscritto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non sia diversamente regolato dalla presente Convenzione, valgono le norme di legge vigenti in materia.



Art. 17 - Interpretazione della Convenzione

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole della presente Convenzione, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 18 - Recesso dalla Convenzione

Non è ammesso il recesso dalla presente Convenzione, salvo quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 19 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art.3 della presente Convenzione in ordine alle controversie tra le Parti, per ogni controversia inerente il rapporto tra la Società e i Beneficiari, foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 20 - Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del Rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni della Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 21 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'Assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività svolte durante gli allenamenti, i corsi, le manifestazioni sportive, ricreative e culturali e le gare, organizzate dalla FIT per proprio conto ovvero dai suoi Organi periferici e Affiliati.

Art. 22 - Oggetto del Rischio

La Società si obbliga a tenere indenne i Tesserati, la Contraente, i suoi Organi, strutture e Affiliati per quanto siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

Polizza n. 77691192

Agenzia Roma Civitus, Viale Parioli 56 00197 Roma (RM)

Tel. 06/8073853 Fax 06/92933476 E-mail fit@civitus.it Portale: <http://fit.civitus.it>



Art. 23 - Limiti Territoriali

La presente Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 24 - Responsabilità civile personale

L'Assicurazione si estende alla:

a) responsabilità civile personale derivante ai Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività svolte durante gli allenamenti, i corsi, le gare organizzate dalla Contraente, dai suoi Organi periferici i e dagli Affiliati, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;

b) responsabilità civile personale del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali, del Segretario Generale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara, nell'ambito delle loro funzioni svolte in occasione di gare, manifestazioni, corsi, allenamenti e durante i trasferimenti per la partecipazioni a gare e manifestazioni organizzate dalla Contraente; limitatamente ai trasferimenti, la garanzia è operante, per i soggetti di cui alla presente lettera b), in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in Polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 25 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, i suoi Organi Periferici e Affiliati siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

Sono considerati terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla FIT nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali e Provinciali e degli Affiliati;
- il coniuge, i genitori e i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 26 - Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora al momento del Sinistro l'Assicurato fosse coperto da altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità

Polizza n. 77691192

Agenzia Roma Civitus, Viale Parioli 56 00197 Roma (RM)

Tel. 06/8073853 Fax 06/92933476 E-mail fit@civitus.it Portale: <http://fit.civitus.it>

seguenti:

- a) se il Rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il Rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o i capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 27 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze per conto dell'Assicurato fino alla loro definizione, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, previa intesa con lo stesso e ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente all'Assicurato copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società fino alla definitiva tacitazione delle pretese dei terzi e fino ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 28 - Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge n. 990 del 24/12/1969;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive, eccetto per gli assistenti ai bagnanti mentre svolgono operazioni di salvataggio, nonché durante gli interventi di soccorso straordinario.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- a) conseguenti ad inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- c) provocati a cose altrui da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questo detenute;



- d) da furto;
- e) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- f) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) ad opere o a cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- h) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- j) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del cod. civ.;
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- p) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- q) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- r) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.



Art. 29 - Franchigia

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni sinistro che comporti danni a cose e/o a persone.

Si prende atto tra le Parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della Franchigia prevista dalla presente Convenzione. In ogni caso la Società non potrà richiedere o opporre alla FIT il pagamento di tale Franchigia, manlevandola sin d'ora anche nei confronti di eventuali richieste da parte di terzi.

Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto anche alla liquidazione di un Indennizzo secondo le disposizioni della Sezione Infortuni della presente Convenzione, la garanzia per la responsabilità civile verso terzi opererà con una Franchigia pari all'importo liquidato secondo la Sezione Infortuni. In ogni caso la Società non potrà richiedere o opporre alla FIT il pagamento di tale franchigia, manlevandola sin d'ora anche nei confronti di eventuali richieste da parte di terzi.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 30 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente Sezione sono operanti per la Contraente, per i suoi Comitati Regionali e Provinciali e per i suoi Affiliati, quando svolgano attività organizzate dalla FIT.

Le garanzie previste nella presente Sezione sono inoltre operanti per gli Affiliati che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio assicurativo, anche per i rischi al di fuori delle attività organizzate dalla FIT. Per tali Affiliati, l'estensione di garanzia decorrerà dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio assicurativo.

Art. 31 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone, dipendenti o non dipendenti dell'Assicurato, comunque soggette all'assicurazione obbligatoria di legge a carico dell'Assicurato stesso.

La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura assicurativa la mancata o la irregolare assicurazione del personale presso l'INAIL, derivante da erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. La garanzia suindicata è operante anche nei confronti di coloro (a titolo esemplificativo, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti) che prestino servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Polizza n. 77691192

Agenzia Roma Civitus, Viale Parioli 56 00197 Roma (RM)

Tel. 06/8073853 Fax 06/92933476 E-mail fit@civitus.it Portale: <http://fit.civitus.it>



Relativamente alla componente "Danno Biologico", l'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 32 - Estensione malattie professionali

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente art. 31, la garanzia di R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione della garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente Convenzione e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'Assicurazione. L'estensione della garanzia non ha effetto per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le modalità di denuncia dei sinistri previste nella presente Convenzione, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 33 - Esclusioni

In deroga a quanto previsto nel precedente art. 28, la presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (a titolo esemplificativo, fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici.

Art. 34 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

La Contraente, i Comitati Regionali e Provinciali e gli Affiliati quando svolgono attività organizzate dalla FIT devono fare denuncia alla Società soltanto in caso di infortuni per i quali, ai sensi degli artt. 56 e 65 della Legge n. 1124 del 1965, ha luogo l'inchiesta pretorile. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, la Contraente, il Comitato o l'Affiliato interessato devono darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. La Società ha diritto di visionare i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato che



abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI

Art. 35 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente Sezione sono operanti per la Contraente, per i suoi Comitati Regionali e Provinciali e per i suoi Affiliati quando svolgono attività organizzate dalla FIT. Sono inoltre operanti per gli Affiliati, che ne facciano espressa richiesta e corrispondano il relativo premio assicurativo, in relazione alle attività, diverse da quelle comunque connesse con la FIT, svolte nell'impianto sportivo di cui l'Affiliato stesso abbia la disponibilità. Per detti Affiliati l'estensione di garanzia decorrerà dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio assicurativo.

Art. 36 - Collaboratori

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che, non essendo alle dirette e regolari dipendenze dei soggetti assicurati individuati dal precedente art. 58, svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti con mansioni di qualunque natura, anche in qualità di volontari, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

Art. 37 - Danni da sospensione od interruzione di esercizio

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tali danni sono coperti dall'Assicurazione a condizione che siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Art. 38 - Danni da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni occorsi a cose di terzi a cagione dell'incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o da questo comunque detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso ulteriori coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera sull'eccedenza rispetto a tale copertura. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

Polizza n. 77691192

Agenzia Roma Civitus, Viale Parioli 56 00197 Roma (RM)

Tel. 06/8073853 Fax 06/92933476 E-mail fit@civitus.it Portale: <http://fit.civitus.it>



Art. 39 - Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto stabilito nel precedente art. 28, comma 2, lett. b), la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
- i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 29, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Art. 40 - Servizi complementari di impianti sportivi

Fermo quanto indicato nel precedente art. 35, la garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

Art. 41 - Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

Art. 42 - Estensione di garanzia

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'Assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto elencati rischi e/o attività, anche se cedute in appalto, con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la responsabilità civile dell'appaltante.

- A. Servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio;
- C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;

- F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- H. proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o del circolo, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
- I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato;
- K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi;
- L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine;
- M. l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del cod. civ. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Per la garanzia di cui al presente articolo non vale, quindi, l'eventuale estensione territoriale ad altri paesi;
- N. la garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto ed incendio) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di Dirigenti di squadre ospiti presso l'impianto cui la garanzia si riferisce, purché affidati in custodia o consegna ed in sosta nell'area dell'impianto. Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 25% del danno risarcibile con il minimo assoluto di Euro 260,00 (duecentosessanta/00).



MASSIMALI

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Tesserati Agonisti e non, Soci presso gli Affiliati, Tecnici, Maestri, Istruttori e Preparatori Fisici:

- per ogni sinistro Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), ma con il limite, per ogni persona danneggiata, di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) e, per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).

Affiliati

- per ogni sinistro Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), ma con il limite, per ogni persona danneggiata, di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e, per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

FIT

- per ogni sinistro Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), ma con il limite, per ogni persona danneggiata, di Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00) e, per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00).

GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

FIT, Affiliati

- per ogni sinistro, Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), ma con il limite, per ogni persona danneggiata, di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).



Art. 43 – Allegati

Si intendono Allegati alla presente Convenzione, e parti integranti e sostanziali della stessa, tutti gli atti della Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi obbligatori Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro in favore della FIT, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei propri tesserati, di cui la Società risulta aggiudicataria, anche se non materialmente congiunti alla stessa.

Roma, _____

La Contraente

Federazione Italiana Tennis

La Società

Allianz S.p.A.



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di avere letto e specificamente approvato le seguenti clausole: Art. 1 - Durata e decorrenza della Convenzione); Art. 2 - Obblighi della FIT; Art. 3 - Foro competente – Clausola arbitrale; Art. 5 - Manifestazioni unitarie; Art. 6 - Assicurazioni per conto altrui; Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 8 - Aggravamento del rischio; Art. 9 - Diminuzione del rischio; Art. 10 - Determinazione del premio – incasso degli acconti e regolazione del premio; Art. 11 - Clausola di manleva; Art. 12 - Titoli che danno diritto all'Assicurazione; Art. 13 - Denuncia dei sinistri; Art. 14 - Oneri fiscali; Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione; Art. 16 - Rinvio alle norme di legge; Art. 17 - Interpretazione della Convenzione; Art. 18 - Recesso dalla Convenzione; Art. 19 - Foro competente; Art. 20 - Dichiarazioni della Società; Art. 21 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte; Art. 22 - Oggetto del Rischio; Art. 23 - Limiti Territoriali; Art. 24 - Responsabilità civile personale; Art. 25 - Novero dei terzi; Art. 26 - Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti; Art. 27 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza; Art. 28 - Esclusioni; Art. 29 - Franchigia; Art. 30 - Soggetti assicurati; Art. 31 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.); Art. 32 - Estensione malattie professionali; Art. 33 - Esclusioni; Art. 34 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato; Art. 35 - Soggetti assicurati; Art. 36 - Collaboratori; Art. 37 - Danni da sospensione od interruzione di esercizio; Art. 38 - Danni da incendio; Art. 39 - Danni a cose in consegna e custodia; Art. 40 - Servizi complementari di impianti sportivi; Art. 41 - Parchi; Art. 42 - Estensione di garanzia; Art. 43 – Allegati.

Roma, _____

La Contraente

Federazione Italiana Tennis

La Società

Allianz S.p.A.
